

LEGGE N. 430/91 E SUCCESSIVE

Interventi e norme per l'edilizia scolastica.

La legge 430/91 prevede (in attesa di un'organica disciplina da definire con una legge quadro), per interventi urgenti di edilizia scolastica, mutui ventennali concessi dalla Cassa DD.PP.. Sono autorizzati alla richiesta dei finanziamenti, per un ammontare complessivo di 1.500 md., i comuni, le province e le istituzioni dotate di personalità giuridica, che siano proprietari degli immobili in cui hanno sede. L'onere dell'ammortamento è a carico dello Stato.

Successivamente è emanata la **legge 23/96**, il cui obiettivo è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

Per tale finalità la legge autorizza una programmazione di interventi in materia di costruzione, ristrutturazione, riconversione di edifici e di realizzazione di impianti sportivi, definita mediante piani generali triennali e piani annuali predisposti e approvati dalle regioni.

Il finanziamento è attuato attraverso mutui ventennali concessi dalla Cassa DD.PP. agli enti territoriali competenti, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

Per il primo piano annuale di attuazione il complessivo ammontare dei mutui è determinato in 225 md., il cui onere è a carico dello Stato ed è pari a 37 md. annui, a partire dal '96.

La legge 431/'96 ridetermina l'ammontare dei mutui (art.4 L.23/96) in 456 md., con un maggiore onere per lo Stato di 13 md. annui a decorrere dal '96.

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive (al netto interessi)	1.637,00
b) autorizzazioni a tutto il 1996	439,00
c) impegni assunti a tutto il 1996	378,43
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	378,43
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi (al netto interessi)	1.198,00

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	37,47
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	37,47
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	37,47
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	37,47

LEGGE n 784/80 ART. 11

Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione nel Mezzogiorno

La legge 784/80 art.11 prevede la realizzazione di opere di metanizzazione nel Mezzogiorno autorizzando una spesa di 605 md. di lire iscritti, per gli anni dal 1980 al 1982, in apposito capitolo del Ministero del Tesoro (7802).

La legge 219/81 stanziava ulteriori 100 md. per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e Basilicata colpite dal terremoto del 1981.

Successivamente altri finanziamenti provengono dalla legge 130/83 art. 19 ultimo comma (50 md.) e dalla legge 445/87 che autorizza, per un programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno, una spesa di 730 md. nel triennio '87-'89.

Incrementano le autorizzazioni di spesa: la legge finanziaria 88 (L.67/88 art.15) con 300 md., la L.F. '92 alla tab.D con 100 md. e la L.F. '93 tab.D con 50 md..

E' inoltre assegnata al cap. 7802 la somma 198,6 md. per l'anno '93 in forza della L.183/87, art.6 e del DPR.n.568/88, art.10 comma 2 (delibere CIPE 30.5.91 e 12.8.92).

La legge 237/93 art.5 bis, comma 6 rfinanzia per 160 md. i progetti di metanizzazione (80 md. per il '94 e 80 md. per il '95).

Il D.L., inizialmente n.134/94 e più volte reiterato, autorizza all'art.3 comma 5 una somma di 100 md. per l'anno '94.

La legge finanziaria '95 ha rimodulato la quota del '95 in 40 md. per ciascuno degli anni '95 e '96. Tali importi sono stati ridotti del 3% (38,80 md.) per effetto della legge 85/95.

Nel '95 si è verificata una riassegnazione di perenti per 0,09 md., pagati nell'anno.

Nel '96 i perenti riassegnati e pagati sono ammontati a 0,06 md..

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	2.391,20	(*)
b) autorizzazioni a tutto il 1996	2.391,20	
c) impegni assunti a tutto il 1996	2.391,20	
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	2.233,63	
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	-	

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0,17
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,17
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	149,73
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	149,73

(*) riduzione per effetto della legge 85/95 (le quote del 1995 e del '96 decurtate del 3%)

LEGGE n 118/85 ART. 3 COMMA 6

Intervento in favore delle aree ad alta tensione abitativa

La legge 118/85 (L. di conversione del DL. 12/85), recante interventi a favore delle aree ad alta tensione abitativa, prevede un onere di 1.750 md. a carico del bilancio statale ripartiti in: 150 md. nell'85, 750 md. nell'86 e 850 md. nell'87.

In particolare, per l'edilizia sovvenzionata, con l'art. 3 comma 6, sono assegnati 940 md. al capitolo 7820 del Ministero del Tesoro (DGT), inizialmente ripartiti in 100 md. per l'86, 520 md per l'97, 170 md. per l'88 e 50 md. per ciascuno degli anni '89, '90, '92.

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, a valere sul citato capitolo di spesa 7820, sul c/c infruttifero n. 20103 in essere presso al Tesoreria Centrale dello Stato a favore della Cassa Depositi e Prestiti

Le leggi finanziarie hanno, nei vari anni, rimodulato gli stanziamenti.

L'art. 2 comma 2 della legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione, ha disposto tra l'altro riduzione dello stanziamento inizialmente iscritto per il '95 da 25 a 24,25 md..

Il pagamento di tale somma è stato effettuato in c/residui nell'esercizio 1996.

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	939,25 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1996	939,25
c) impegni assunti a tutto il 1996	939,25
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	939,25
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	

* riduzione da 940 md. a 939,25 per effetto della L.85/95

LEGGE n.49/85 ART.17

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

L'art. 17 della legge 27.2.1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della B.N.L., per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (cap. Tesoro 7828), al quale conferisce la somma di 90 md..

Il fondo eroga contributi a fondo perduto alla cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro ispirate a principi di mutualità (art.23 e 26 decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n.1577/47), che realizzino in tutto ed in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese in difficoltà (art.14 della legge), mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai contributi richiesti. Le modalità di concessione e di erogazione sono determinate con decreto del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato, di concerto con i Ministri del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza sociale.

La Legge Finanziaria 1988 (L. 67/88) all'art.15, comma 18° prevede un conferimento al fondo di 30 md..

IL D.L. 1° aprile 1989 n.120, convertito con modificazioni in legge 181/89, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, all'art. 10 stabilisce che la durata del fondo è prorogata di tre anni e che è conferita, per il triennio, la somma di 70 md. da suddividersi in 10 md. per l'89 e 30 md. per ciascuno degli anni '90 e '91.

Con la legge 236/93 (L. di conversione DL 148/93) è conferita la somma di 15 md. per il '93

L'art. 10 del DL. 40/96, più volte reiterato (DL.301/96, 511/96), sottrae al fondo il connotato di specialità, aumenta il numero delle categorie dei soggetti abilitati a costituire cooperative e stabilisce che lo stesso non abbia più limite di durata nel tempo. Prevede inoltre un conferimento di 130 md. (30 md. per il '95 e 50 md. per ciascuno degli anni dal '96 al '97).

Decaduto il decreto suddetto, quanto indicato nell'art.10 è stato inserito nell'art.2 (commi dal 216 al 224) della legge 662/96, recante misure per la razionalizzazione della finanza pubblica.

Le disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, di cui al D.L.323/86 convertito in L.425/96, riducono gli importi delle autorizzazioni del capitolo, per l'anno '96, di 30 md..

Situazione a tutto il 1996
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	305,00
b) autorizzazioni a tutto il 1996	255,00
c) impegni assunti a tutto il 1996	205,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	205,00
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	50,00

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	30,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	30,00

LEGGE n.49/85 ART.1

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

L'art. 1 della legge 27.2.1985, n. 49, recanti provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della B.N.L., un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato FONCOOPER (cap. Tesoro 8187).

Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione (art.7 comma 2). Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del Tesoro (art.7 comma 4). Viene, inoltre, fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate (art.7 comma 5).

Il fondo, inizialmente alimentato da una anticipazione di 90 md. disposta dalla legge istitutiva, è stato in seguito rifinanziato con:

- Legge Finanziaria 1988 (L. 67/88) che all'art.15, comma 17° indica un incremento, per l'anno 1988, di lire 70 miliardi,

- D.L. 1° aprile 1989 n.120, convertito con modificazioni in legge 181/89, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, che al comma 3 conferisce al Fondo, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 100 miliardi, da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 ed in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991,

- Legge Finanziaria '94 (538/94) che stabilisce un aumento di 50 miliardi.

La Legge 644/94, ha ulteriormente integrato il fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di 50 md. per ciascuno degli anni '95 e '96, poi rimodulati dalla L.F. '95 (725/94) in 20 md. per il '95, 60 md. per il '96 e 20 md. per il '97.

La legge 85/95 recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica ha decurtato del 5% gli importi suddetti. (19 md. per '95, 57 md. per il '96 e 19 md. per il '97)

Con la tab. D della legge finanziaria '96 (550/95) sono assegnati al capitolo 8187: 20 md. per il '96.

Le disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, di cui al D.L.323/86 convertito in L.425/96, riducono gli importi delle autorizzazioni del capitolo per l'anno '96 da 57 a 7 md, stabilendo che i 50 md. vengano reiscritti nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

Gli stanziamenti previsti dal '95 non sono stati ancora trasferiti alla Coopercredito SpA, in attesa della comunicazione della "non opposizione" da parte della Commissione UE competente e delle "nuove direttive" da seguire per le istruttorie dei relativi finanziamenti.

Situazione a tutto il 1996
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	425,00
b) autorizzazioni a tutto il 1996	356,00
c) impegni assunti a tutto il 1996	356,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	310,00
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	69,00

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	46,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	46,00

LEGGE 28.6.1991, n. 208

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

La legge 28.6.1991, n. 208 ha previsto il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali, attraverso la costituzione presso il Ministero del Tesoro di un fondo, la cui dotazione è stata dalla legge stabilita in lire 20 md., per l'esercizio finanziario 1992 e 30 md. per il '93.

In applicazione della predetta normativa è stato istituito, nello stato di previsione della spesa del Tesoro, per l'anno finanziario 1992 il capitolo 7878, con uno stanziamento di bilancio di 20 md..

A norma del regolamento del 6.7.1992, emanato dal Ministro per i problemi delle Aree Urbane, in applicazione della citata legge n.208/91, la D.G.Tesoro dovrà provvedere all'erogazione dei contributi in conto capitale per stato di avanzamento lavori (SAL) su proposta della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, dietro presentazione, da parte dei Comuni beneficiari, dello stato dei lavori debitamente certificato.

Nell'esercizio '92 con D.M. n.957268 del 31.12.92 è stata impegnata la somma di competenza di 20 md..

La Legge Finanziaria '93 (L.500/92) ha rimodulato lo stanziamento di lire 30 md., attribuito all'anno 1993, ripartendolo in due annualità rispettivamente di lire 10 md. per il '93 e di lire 20 md. per il '94. La L.F. '94 (L.538/93) ha suddiviso la quota del '94 in 10 md. per il '94 e 10 md. per il '95.

L'art. 12, comma 1, della legge 24.12.1993, n.537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, ha stabilito tra l'altro che gli interventi in materia di itinerari ciclabili e pedonali (L. 208/81) si intendono di competenza regionale e che, pertanto, gli stanziamenti del capitolo 7878 confluiscono, a far data dal 1° gennaio 1994 e previa riduzione del 15%, nel "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo", di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, amministrato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

Pertanto rimangono a carico del predetto capitolo del Tesoro i 20 md. in c/residui, impegnati nel '92.

Con D.M. del 28.3.95, debitamente registrato alla Corte dei Conti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a stabilire i criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione degli itinerari ciclabili e ciclopedonali in attuazione dell'art. 3 della legge 208/91.

La tab.D della legge finanziaria 1996 (L. 550/95) ha rifinanziato gli interventi per gli itinerari, assegnando al capitolo 7878 un importo 10 md. per l'anno '96.

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	30,00 *
b) autorizzazioni a tutto il 1996	30,00
c) impegni assunti a tutto il 1996	20,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	0,64
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	-

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0,20
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,20
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

(*) l'art.12 della L.573/93 ha disposto il trasferimento alle Regioni dal 1.1.94 delle competenze in materia di piste ciclabili, pertanto delle iniziali autorizzazioni (50 md.) sono rimaste: 20 md..

LEGGE n. 185/92 ART. 1**Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale**

Il Fondo di Solidarietà Nazionale, istituito con legge n. 590/81, interviene a favore delle aziende agricole singole o associate colpite dalle avversità atmosferiche e da calamità naturali in tutti quei casi per i quali viene dichiarato lo stato di eccezionalità, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture, delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori delle Regioni colpite da eventi calamitosi.

La legge n. 185 del 14.2.92, concernente la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale, autorizza, al comma 1 dell'art. 1, l'incremento della dotazione del fondo di cui alla legge 590/81 in 170 md. per ciascuno degli anni dal '92 al '94. Per gli anni successivi il fondo è rifinanziato dalla tabella C della Legge Finanziaria.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo del Tesoro n. 8317 e, in ottemperanza alle disposizioni legislative, affluiscono al conto corrente infruttifero n. 24101 aperto presso la Tesoreria Centrale denominato Fondo di Solidarietà Nazionale, intestato al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

La somma di competenza per il '92 è stata poi ridotta di 5 md. (decreto di variazione 180208/92).

Ulteriori finanziamenti al fondo sono avvenuti con:

- la legge 471/94 (L. di conversione del D.L. 328/94), recante "disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali", che ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal D.L. 401/93, stabilendo al comma 3 dell'art. 8 una integrazione di 100 md. per il '93 e 25 md. per il '94 a favore del fondo di solidarietà,
- la legge Finanziaria '95 (L. 725/94 tabella C) che ha aumentato il fondo: per il 1995 di 350 md.,
- la L. 35/95, riguardante misure urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre '94)) che ha integrato la dotazione ordinaria del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di 375 md. per l'anno 1995.
- la L.F. '96 (n. 550/95 tab. C) che lo ha incrementato di 250 md. per il '96,
- la legge 74/86 (interventi urgenti a favore di zone colpite da eccezionale eventi calamitosi del '95 etc.) che ha apportato 10 md. per l'anno '96.

La legge 425/96 (L. di conversione D.L. 20.6.96 n. 323 ha previsto all'art. 3, comma 3, una riduzione per l'anno 96 dello stanziamento di bilancio e della relativa autorizzazione di spesa per 50 md..

La L.F. 97 (663/96) prevede 250 md. per ciascuno degli anni dal '97 al '99.

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.815,00
b) autorizzazioni a tutto il 1996	1.565,00
c) impegni assunti a tutto il 1996	1.565,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	1.565,00
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	250,00

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	250,00
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	250,00

LEGGE n.94/82 ART.1 COMMA 6

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art.1, comma 6 del D.L. 23/01/82 n.9 convertito in legge 25/3/82 n.94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata per il quadriennio 1982/1985, l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai Comuni, di 7.000 md. di lire stabilendo per i nuovi programmi un apporto dello Stato di 2.000 md..

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, a valere sul capitolo di spesa 7795, sul c/c in essere presso la Tesoreria Centrale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ha disposto, tra l'altro, riduzioni percentuali degli stanziamenti inizialmente iscritti per alcune "categorie" di bilancio. In ottemperanza a tali disposizioni gli stanziamenti '95, '96 e '97 del capitolo 7795 sono ridotte del 3%.

Lo stanziamento attribuito per l'anno '96 è ulteriormente ridotto di 40 md., ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. 425/96, intendendosi correlativamente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

La spesa già rimodulata, nei vari anni, con le leggi Finanziarie alla Tabella F, è stata con l'ultima L.F. '97 n. 663/'96 ridistribuita in: 50 md. per il '97, 150 md. per il '98 e 271,9 md. per il '97.

Situazione a tutto il 1996
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.941,40 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1996	1.469,50
c) impegni assunti a tutto il 1996	1.469,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	1.469,00
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	471,90

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	50,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

(*) cifra ridotta per effetto della L.85/95 e della L.425/96

LEGGE n. 578/96 ART. 1 COMMA 2 (lettera c)

Interventi programmati in agricoltura

La legge finanziaria 1996 (n. 550/95), nella tabella B, tra l'altro prevede, per il finanziamento della legge riguardante gli interventi programmati in agricoltura (752/86), accantonamenti di 517 md. per ciascuno degli esercizi '96 e '97 e 566 md. per il '98. La legge 549/95 (contenente misure di razionalizzazione delle finanze pubbliche) con l'introduzione del meccanismo del "federalismo fiscale" ha modificato gli stanziamenti previsti, assegnando alle regioni 1.130 md. vincolati agli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriali e delle foreste (art. 3, comma 8). Il comma 9 del medesimo articolo inoltre stabilisce che: "fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di utilizzo delle risorse assegnate, nel settore agricolo, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge statale".

Il DL. 489/96, convertito con modificazione in **legge 578/96**, per dare al settore la possibilità di utilizzare le somme previste per il '96, evitando l'interruzione del processo degli interventi programmati, con l'art. 1 dispone l'utilizzazione dell'accantonamento di 517 md. a completamento delle risorse finanziarie già assegnate alle regioni.

In particolare una quota dello stanziamento previsto dalla L. 578/96 (art. 1, comma, 2 lettera c), per un importo di 87,95 md., è destinata alla copertura finanziaria delle rate dei mutui di miglioramento fondiario regionale, concessi ai sensi dell'art. 18 della legge 984/77.

Il 3 comma del predetto articolo stabilisce che la somma venga ripartita tra le varie Regioni con delibera del CIPE.

Il DM 204611 del 5.11.96, debitamente registrato alla Corte dei Conti ha provveduto ad apportare, per l'anno finanziario '96, una variazione in aumento di 87,95 md. sul capitolo di spesa del Tesoro n. 7746.

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	87,95
b) autorizzazioni a tutto il 1996	87,95
c) impegni assunti a tutto il 1996	
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	

LEGGE n.102/90 ART. 16 COMMA1

Ricostruzione e rinascita della Valtellina e delle province di Bergamo, Brescia, Como e Novara colpite dalle avversità atmosferiche dell'estate 1987.

L'art. 16 comma 1 della legge 102/90 autorizza la spesa complessiva di 100 md. nei sei anni dal 1989 al 1994 in ragione di 10 md. nel '89 e nel '90, 20 md. dal '91 al '94, per interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Novara colpiti da eccezionali avversità atmosferiche nel 1987.

Il Ministero del Tesoro trasferisce le somme, assegnate al capitolo 7796 (DGT), mediante accreditamento sul c/c infruttifero n.22710 aperto presso la Tesoreria Centrale a favore della Regione Piemonte, dalla quale sono in seguito erogate nell'ambito di un programma di interventi comprendente il completamento delle opere finanziate dalla legge 470/87, nonché di interventi a carattere socio-economico.

Le varie leggi finanziarie, alla tab. F, hanno rimodulato gli stanziamenti iniziali: la L.F. '94 ha suddiviso il contributo del '94 in due quote di 10 md. ciascuna da erogarsi nel '94 e nel '95 e successivamente la L.F. '95 ha ripartito in due quote da 5 md. (per il '95 ed il '96) il contributo relativo al '95.

In attuazione di quanto disposto dalla legge 85/95 le quote relative agli anni '95 e '96 sono state ridotte da 5 md. a 4,85 md..

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	99,70 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1996	99,70
c) impegni assunti a tutto il 1996	99,70
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	99,70
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	-

(*) ridotto da 100 md. a 99,70 md. per effetto della legge 85/95.

LEGGE 30 LUGLIO 1990 N.218/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.**

La legge 218/90 prevede che gli Enti Creditizi Pubblici, iscritti nell'albo di cui alla legge 141/38 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le Casse Comunali di credito agrario e i Monti su pegno di seconda categoria, che non raccolgono risparmio tra il pubblico, possano effettuare trasformazioni o fusioni con altri enti creditizi, da cui risultino società per azioni operanti nel campo del credito.

E' autorizzata per il quinquennio 1990-1994 la spesa complessiva di 1.800 md. per effettuare versamenti a favore degli istituti di credito di diritto pubblico in trasformazione, dopo averne accertate le esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e sviluppo degli stessi.

A fronte dei versamenti saranno costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o aumento del capitale delle società per azioni.

Le corrispondenti azioni sono attribuite al Tesoro dello Stato.

All'onere inizialmente previsto fino al '92, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Tesoro per l'anno '90, utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banca e fondi nazionali ed internazionali".

Lo stanziamento iniziale è stato ridotto dalla legge 85/95 di 75,10 md. (10% delle quote del '96 e '97 come rimodulate dalla tab. F della L.F. '96)) e dalla tab. E della L.F. '96 per 50 md. relativamente alla quota '96.

La L.F. '97 ha ridistribuito le disponibilità residue (225 md.) in 100 md. per il '97 e 125 md. per il '98.

Situazione a tutto il 1996**(in md. di lire)**

a) autorizzazioni complessive	1.674,90 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1996	1.449,90
c) impegni assunti a tutto il 1996	1.449,90
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	1.449,90
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	225,00

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	52,78
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	52,78
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	47,22
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	47,22

(*) ridotto da 1.800 md. per effetto della legge 85/95 e della Tab. E della L.F. '96

LEGGE 10 MAGGIO 1983 n. 189

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983, n. 189, l'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione, nel periodo 1983 - 1992, ad un piano decennale per la soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché a migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una somma complessiva presunta di 1.700 md.. Al finanziamento si provvede con specifiche sovvenzioni del Ministero del Tesoro da iscrivere tra le entrate in c/capitale del bilancio dell'Azienda.

Le autorizzazioni di spesa sono state indicate e rimodulate, nei vari anni, dalle leggi finanziarie (tab. F).

La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, tra l'altro, ha disposto una riduzione del 3% gli stanziamenti iniziali iscritti sul capitolo di bilancio (7811) per l'anno finanziario 1995 e le relative proiezioni per gli anni '96 e '97 e corrispondentemente ha diminuito le autorizzazioni di spesa.

La rimanente somma è stata ripartita dalla L.F. '96 (58,2 md. per il '96, 77,6 md. per il '97 e 90 md. per il '98), mentre la L.F. '97 ha fatto slittare le quote '97/'98 di un anno.

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.694,00 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1996	1.526,20
c) impegni assunti a tutto il 1996	1.468,20
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	1.468,00
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	167,60

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	58,20
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	58,20

* ridotti da 1.700 md. a 1.694 md per effetto della legge 85/95